Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° | **Roma - Mercoledì, 12 aprile 1933 - Anno XI** | **Numero 86**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO

INDICE DECADALE
DELLE INSERZIONI COMMERCIALI

La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».

L'indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nei fascicoli della « Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'Indice.

Il prezzo annuo di abbonamento è stato stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.

L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

CASA REALE

Avviso di Corte.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 12, in udienza solenne, l'Ambasceria straordinaria della Repubblica Argentina presieduta da S. E. il signor Ezequiel Ramos Mexia, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario inviato per presentare alle Loro Maestà i nostri Augusti Sovrani gli omaggi ed i ringraziamenti del Governo e del popolo argentino per l'alto onore ricevuto con la visita di S. A. R. il Principe di Piemonte.

Roma, addì 8 aprile 1933 - Anno XI

(1718)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 marzo 1933, n. 263.
Conversione in legge, con l'aggiunta di un articolo, del R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, con l'aggiunta del seguente articolo:

« Art. 3. — Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ed ai mutui da esso effettuati ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1933, n. 264.
Unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e successive modificazioni;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla unificazione degli istituti di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1933, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro ai sensi della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, è esercitata esclusivamente dalla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la quale assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro », salvo quanto dispone l'art. 4 del presente decreto e ferme restando le eccezioni stabilite dal 1° comma dell'art. 18 della legge predetta, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.
Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le corporazioni sarà stabilito l'ordinamento dell'Istituto nazionale predetto; con detto ordinamento saranno istituite sezioni su base mutua per la gestione dell'assicurazione di quelle categorie di industrie che saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni.
A dette sezioni si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art. 19 della legge predetta, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.

Art. 2.

Con la stessa data di cui all'articolo precedente i Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro, e il Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni sono posti in liquidazione, con le norme e le modalità da stabilirsi con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni.
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è però fatto divieto ai Sindacati predetti di assumere nuovi contratti di assicurazione. Ogni patto contrario è nullo.
La liquidazione dei Sindacati può essere demandata all'Istituto nazionale, il quale è autorizzato a ripartire in più rate, per un periodo non superiore ad anni cinque, l'eventuale debito dei consociati ai Sindacati stessi, ferme restando le disposizioni dell'art. 19 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1934 il Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia è trasformato in una sezione speciale dell'Istituto nazionale, con le norme e le modalità che saranno stabilite dal Ministro per le corporazioni.
Fino a quando non sia diversamente disposto, alla gestione speciale continueranno ad applicarsi, in quanto possibile, le disposizioni di legge, di regolamento e di statuto attualmente vigenti per il Sindacato obbligatorio predetto.

Art. 4.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti ai trasporti marittimi e alla pesca marittima è esercitata dai Sindacati obbligatori costituiti a norma degli articoli 26, 27 e 28 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e che esercitano altresì l'assicurazione obbligatoria per le malattie e l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, ai sensi del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090.
Con Regio decreto, emanato su proposta del Ministro per le corporazioni, sarà stabilito l'ordinamento di detti sindacati, che assumeranno la forma e la denominazione di Casse mutue, e saranno altresì dettate le norme per regolare il coordinamento fra detti istituti e l'Istituto nazionale.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1934, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, nelle Provincie in cui attualmente opera la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, sarà trasferita alle Casse mutue previste dal R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni.
Con Regio decreto, emanato su proposta del Ministro per le corporazioni, saranno stabilite le norme per regolare il coordinamento fra le Casse mutue per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura e l'Istituto nazionale.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 46. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 marzo 1933, n. 265.
Termini di validità e di ammissione al cambio dei biglietti postali di vecchio tipo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visti i Regi decreti 31 ottobre 1919, n. 2458, e 18 dicembre 1927, n. 2564, che concernono i biglietti postali da centesimi 25 e 50, di vecchio tipo;
Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196, in conseguenza del quale è stato emesso il biglietto postale da centesimi 30;

Visti i Regi decreti 8 ottobre 1931, n. 1316, e 22 ottobre 1931, n. 1368, e 30 giugno 1932, n. 888, riguardanti vari nuovi tipi di biglietti postali da centesimi 25 e 50;

Riconosciuto opportuno di stabilire i termini di validità e di ammissione al cambio dei biglietti postali di vecchio tipo da centesimi 25 e 50 e di quelli da centesimi 30;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I biglietti postali da centesimi 25 e 50 di cui ai Nostri decreti 31 ottobre 1919, n. 2458, 18 dicembre 1927, n. 2564, ed il biglietto postale da centesimi 30 con cartoncino e francobollo di colore grigio cesseranno di essere validi dal 1° gennaio 1934 e da tale data saranno ammessi al cambio fino a tutto il 31 dicembre dello stesso anno, purchè non sciupati e si trovino nello stesso stato in cui furono provvisti dall'Amministrazione postale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreto del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Belloni Leonardo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Belloni Leonardo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Belloni ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Belloni, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Belloni Leonardo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1933 - Anno XI
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 109. — GUALTIERI.

(1632)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Banderali Clodoveo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Banderali Clodoveo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Banderali ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Banderali, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Banderali Clodoveo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1933 - Anno XI
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 110. — GUALTIERI.

(1633)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Bagno Umberto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Bagno Umberto venne

autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Bagno Umberto ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Bagno in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Bagno Umberto è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1933 - Anno XI
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 108. — GUALTIERI.

(1634)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Almasio Luigi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Almasio Luigi venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Almasio ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Almasio, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Almasio Luigi è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1933 - Anno XI
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 111. — GUALTIERI.

(1635)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Besana Guido.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale in data 11 settembre 1925, n. 4764, col quale, fra gli altri, il sig. Besana Guido venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Besana ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Besana, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Besana Guido è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 11 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1933 - Anno XI
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 107. — GUALTIERI.

(1636)

REGIO DECRETO 16 marzo 1933.
Sostituzione del commissario straordinario per la Stazione sperimentale del freddo in Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 gennaio 1929, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio successivo, registro 1, Ministero economia nazionale, foglio 269, col quale fu provveduto alla no-

mina del commissario straordinario per l'amministrazione della Stazione sperimentale del freddo, in Milano, nella persona del prof. Angelo Menozzi;

Considerato che la durata del predetto incarico del senatore prof. Menozzi è stata prorogata con successivi decreti e infine per effetto dell'art. 51-*bis* della legge 5 giugno 1930, n. 951, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, concernente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;

Vista la lettera in data 14 febbraio 1933 con la quale il senatore Menozzi ha rassegnato le dimissioni da commissario della predetta Stazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il prof. Remo Grandori, direttore del Regio istituto superiore agrario di Milano, è nominato commissario della Stazione sperimentale del freddo di Milano, in sostituzione del senatore prof. Angelo Menozzi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1933 - Anno XI
Registro n. 6, Agric. e for., foglio n. 358. — BETTAZZI.

(1689)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1933.

Inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cassa rurale di Casola Canossa (Reggio Emilia) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di dare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni informazione e notizia che fosse loro richiesta;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa rurale di Casola Canossa (Reggio Emilia) in liquidazione, è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 100 (cento) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Reggio Emilia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(1646)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1933.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale di Brozzi di Petriolo (Firenze) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno ad esse obbligo di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa rurale di Brozzi di Petriolo, in liquidazione, provincia di Firenze, è inflitta la pena pecuniaria di L. 100 (cento) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Firenze è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(1647)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1933.

Inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cassa agraria di prestiti dell'Anglona in Nulvi (Sassari) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa agraria di prestiti dell'Anglona in Nulvi è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 100 (cento) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Sassari è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(1648)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1933.

Approvazione delle trasformazioni apportate dalla Società Doks Vercelli ai magazzini generali di Vercelli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Esaminata l'istanza della « Soc. an. Doks Vercelli » autorizzata all'esercizio con decreto 15 maggio 1931, intesa ad ottenere l'approvazione alle trasformazioni apportate ai magazzini generali di Vercelli;
Sentito il parere espresso dalle Autorità locali competenti;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le trasformazioni apportate dalla Soc. an. Doks Vercelli ai magazzini generali di Vercelli già autorizzati al deposito di merci nazionali e nazionalizzate con decreto 15 maggio 1931.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(1709)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1933.
Autorizzazione alla « Banca agricola commerciale del Mezzogiorno » in Napoli ad istituire un recapito in Ravello (Salerno).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banca agricola commerciale del Mezzogiorno » con sede in Napoli è autorizzata ad istituire un proprio recapito in Ravello (provincia di Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(1696)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1933.
Autorizzazione alla Società anonima Doks G. Odino & C. a gestire magazzini generali in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali;
Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali;
Visto il decreto 6 luglio 1932-X che autorizza la Società anonima magazzini generali Doks G. Odino e C. di Milano a gestire magazzini generali;
Esaminata l'istanza della Società anonima magazzini generali Doks G. Odino e C. di Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione al deposito delle merci estere;
Sentito il parere delle autorità locali competenti;

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima Doks G. Odino e C. di Milano, è autorizzata all'esercizio di magazzini generali in Milano per il deposito delle merci estere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(1710)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1933.
Estensione del limite di percorrenza fissato per l'applicazione della « Tariffa speciale per impiegati, artigiani, operai e braccianti » e per i viaggi da effettuarsi in 3ª classe sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico), numero 311/32680/5, in data 6 dicembre 1932 - Anno XI;
Viste le tariffe e condizioni pei trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto-legge n. 2641 del 10 settembre 1923;
Visti i decreti interministeriali n. 351 del 7 agosto 1925, n. 1554 del 20 gennaio 1931, e n. 421 del 23 agosto 1932;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di percorrenza di 60 km. attualmente fissato per l'applicazione della « Tariffa speciale per impiegati, artigiani, operai e braccianti » è elevato a 100 km. per i viaggi da effettuarsi in 3ª classe.

I prezzi da applicare per le distanze da 61 a 100 km. risultano dall'allegato al presente decreto e sono soggetti agli aumenti percentuali previsti, per i biglietti di abbonamento, dall'art. 5 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372. I prezzi stessi sono esenti dal diritto speciale di cui al secondo capoverso dell'art. 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, numero 2159.

Art. 2.

Il provvedimento di cui al precedente articolo andrà in vigore dalla data che sarà fissata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Tariffa speciale per impiegati, artigiani, operai e braccianti.

Biglietti settimanali. 3ª classe.	Zone di percorrenza da 61 a 80 Km.	da 81 a 100 Km.
Base chilometrica per viaggiatore	0.035	0.025
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona	6.40	6.90
Biglietti festivi. 3ª classe.		
Base chilometrica per viaggiatore	0.040	0.030
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona	7.10	7.70

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(1711)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-6138.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Rossich fu Giovanni, nato a Cherso il 1° maggio 1880 e residente a Trieste, via Malcanton n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Rossich è ridotto in « Rossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Ferlora in Rossich fu Antonio, nata il 1° agosto 1887, moglie;
2. Giacomo di Giacomo, nato il 12 settembre 1911, figlio;
3. Maria di Giacomo, nata il 18 febbraio 1914, figlia;
4. Anna di Giacomo, nata il 28 luglio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9048)

N. 11419-8752.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Rusich di Matteo, nato a Pola il 3 gennaio 1905 e residente a Trieste, via S. Maurizio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Rusich è ridotto in « Rossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9049)

N. 11419-13762.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscarre Saxida di Giovanni, nato a Fiume il 14 luglio 1892 e residente a Trieste, via Giorgio Vasari n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscarre Saxida è ridotto in « Sassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Iolanda Rustichelli in Saxida di Geremia, nata il 4 dicembre 1905, moglie;
2. Marilena di Oscarre, nata il 21 novembre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9050)

N. 11419-13829.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Snidarcich fu Michele, nato a Capodistria il 18 giugno 1874 e residente a Trieste, via S. Michele n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sartori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Snidarcich è ridotto in « Sartori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9051)

N. 11419-13828.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Snidarcich fu Michele, nato a Capodistria il 30 maggio 1873 e residente a Trieste, via S. Michele n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sartori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Snidarcich è ridotto in « Sartori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Olga Dezorzi in Snidarcich fu Carlo, nata il 9 gennaio 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9052)

N. 11419-6513.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Bortolina Benedetti fu Giorgio ved. Snidersich, nata a Pirano il 22 agosto 1890 e residente a Trieste, Ospedale dei cronici, San Giovanni, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sartori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bortolina Benedetti ved. Snidersich è ridotto in « Sartori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9053)

N. 11419-10697.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Snidersich fu Giovanni, nato a Trieste il 10 ottobre 1898 e residente a Trieste, Barcola n. 495 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sartori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Snidersich è ridotto in « Sartori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Zora Pertot in Snidersich di Giovanni, nata il 26 giugno 1901, moglie;
2. Massimiliano di Carlo, nato il 12 maggio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9054)

N. 11419-10700.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Snidersich fu Giovanni, nata a Trieste il 17 ottobre 1894 e residente a Trieste, Barcola-Bovedo n. 495, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sartori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Snidersich è ridotto in « Sartori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9055)

N. 11419-28525.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Caterina Traun di Francesca ved. Hrescak, nata a Zelimlje (Jugoslavia) il 20 ottobre 1875 e residente a Trieste, via Media n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Prati » e « Cresciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Caterina Traun ved. Hrescak sono ridotti in « Prati » e « Cresciani ».

Il cognome « Cresciani » viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giacomo fu Giacomo, nato il 29 maggio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9056)

N. 11419-5832.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Weutz fu Giuseppe, nato a Trieste il 22 dicembre 1885 e residente a Trieste, via Broletto n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Viozzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Weutz è ridotto in « Viozzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Erminia Degiampietro in Weutz fu Baldassare, nata il 14 aprile 1890, moglie;
2. Giulio di Antonio, nato il 5 luglio 1912, figlio;
3. Diomira di Antonio, nata il 26 gennaio 1915, figlia;
4. Gualtiero di Antonio, nato il 22 maggio 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9057)

N. 11419-1605.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Zizmond fu Giuseppe, nato a Trieste il 28 gennaio 1915 e residente a Trieste, Chiarbola Superiore n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sigismondi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Zizmond è ridotto in « Sigismondi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9058)

N. 11419-12622.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Zorzettig fu Luigi, nato a Trieste il 14 luglio 1892 e residente a Trieste, via Fabio Severo n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zorzetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Zorzettig è ridotto in « Zorzetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Soravito in Zorzettig fu Giovanni, nata il 9 aprile 1894, moglie;
2. Enrico di Enrico, nato il 23 settembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9059)

N. 11419-6635.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Zudich di Valentino, nato a Monte d'Oro (Istria) il 15 settembre 1901 e residente a Trieste, Servola n. 176, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zudini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Zudich è ridotto in « Zudini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga Caranzulla in Zudich fu Vittorio, nata il 22 settembre 1904, moglie;
2. Gigliola di Mario, nata il 16 maggio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9060)

N. 11419-8308.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Crai fu Stefano, nato a Parenzo il 29 marzo 1892 e residente a Trieste, S. Luigi n. 799 e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Crai è ridotto in « Carli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Riosa in Crai fu Mauro, nata il 21 dicembre 1891, moglie;
2. Stelio di Giovanni, nato il 24 febbraio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9061)

N. 11419-16206.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Ghersinich fu Giuseppe, nata a Castel Racizze il 29 aprile 1910 e residente a Trieste, via dell'Istituto n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghersini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Ghersinich è ridotto in « Ghersini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9062)

N. 11419-16983.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Giovanna Giugovaz fu Giuseppe, nata a Trieste il 3 maggio 1910 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Meriggi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Giovanna Giugovaz è ridotto in « Meriggi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eleonora di Giovanna, nata il 30 marzo 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9063)

N. 11419-7539.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adalberto Gombac fu Antonio, nato a Pola il 1° settembre 1900 e residente a Trieste, via Ferriera n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gombi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Adalberto Gombac è ridotto in « Gombi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 83.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 aprile 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.51
Inghilterra (Sterlina)	66.80
Francia (Franco)	76.75
Svizzera (Franco)	377.45
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.732
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.20
Cecoslovacchia (Corona)	58.27
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.607
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.43
Olanda (Fiorino)	7.897
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165.75
Svezia (Corona)	3.545
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.875
Id. 3,50 % (1902)	75.75
Id. 3 % lordo	53.05
Consolidato 5 %	85.375
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.15
Id. id. Id. 1940	102.975
Id. id. Id. 1941	102.975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco N. 36.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % Littorio	67629	500 —	D'Ambrosio Lucia, *Anna*, Vito e Raffaele fu Gaspare, minori sotto la p. p. della madre Fiorentini Maria fu Vito, dom. a Cassano Murge (Bari).	D'Ambrosio Lucia, *Marianna*, Vito e Raffaele fu Gaspare, minori ecc. come contro.
3,50 %	788573	70 —	D'Ambrosio Raffaele Vito, *Annina* e Lucia fu Gaspare, minori ecc. come la precedente.	D'Ambrosio Raffaele, Vito, *Marianna* e Lucia fu Gaspare, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	449268	55 —	Gribaudo *Angela* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Rivalba (Torino).	Gribaudo *Angelo* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Cons. 5% Litt.	491711 65987	700 — 400 —	Riva Roveda *Catterina* fu Marco, nubile, dom. a Castellamonte (Aosta).	Riva Roveda *Maria-Catterina* fu *Giovanni-Battista-Marco*, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	152167	460 —	Zangara Leonardo fu Pietro, dom. a Palermo; con usuf vital. a La Fata *Dorotea* fu Bernardo ved. di Zangara Pietro fu Leonardo, dom. in Palermo.	Intestato come contro; con usuf. vital. a La Fata *Dia* fu Bernardo, ved. ecc. come contro.
»	152168	460 —	Zangara Marianna fu Pietro, moglie di Di Trapani Lorenzo di Vincenzo, dom. a Palermo, con usuf. vital. come la precedente..	Zangara Marianna ecc. come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	152169	460 —	Zangara Maria fu Pietro moglie di Calagna Santi di Girolamo, dom. a Palermo; con usuf vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
3,50 % »	323962 323963	28 — 10,50	Bernasconi *Maria* fu Guerino, minore sotto la p p. della madre Lucini Mariannina fu Andrea ved. Bernasconi, dom. a Laglio, vincolata.	Bernasconi *Carolina-Maria* fu Guerino, minore ecc, come contro.
»	191050	35 —	Andreo *Franchino* fu Antonio, dom. a Strambino (Torino).	Andreo *Antonio-Franchino* fu Antonio, dom. come contro.
»	749993	234,50	Decugis Lorenzo fu Enrico, dom. a Torino; con usuf. a Praga Benilde fu *Giovanni* ved. di Paglio Giuseppe, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. a Praga Benilde, ved. ecc. come contro.
»	638088	248 —	Poccardi Margherita fu Basilio, moglie di Reineri Luigi dom. a Torino; con usuf. vitalizio a *Franceschini Anna* fu Tommaso vedova di Poccardi Basilio, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Franceschino Maria-Anna-Margherita* ecc. come contro.
» » »	638085 638086 638087	448 — 248,50 248,50	Poccardi Spirito, Poccardi Ernesta, Poccardi Annetta fu Basilio minori sotto la p. p. della madre *Franceschini Anna* fu Tommaso ved. Poccardi, dom. a Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Poccardi Spirito, Poccardi Ernesta, Poccardi Annetta fu Basilio minori sotto la p. p. della madre *Franceschino Maria-Anna-Margherita* fu Tommaso, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. come la precedente.
Cons. 5 %	10950	20 —	*Basci* Francesco fu Ferdinando, dom. a Lentiai (Belluno).	*Baset* Francesco fu Ferdinando, dom. come contro.
»	173374	405 —	*Balducchelli* Giuseppe-Abelino di Simone, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pezzaze (Brescia).	*Balduchelli* Giuseppe-Abelino di Simone, minore ecc. come contro.
»	101765	90 —	*Annunziato* Angelo fu Sabato, minore sotto la tutela dell'avo *Annunziato* Angelo, dom. a S. Marzano sul Sarno (Salerno).	*Annunziata* Angelo fu Sabato, minore sotto la tutela dell'avo *Annunziata* Angelo, dom. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono del Tesoro novennale 2ª serie	236	Cap. [illegible]0.000 —	Armao Geronima-Vincenzina fu Calogero, moglie di Benedetto Trucchi; con usuf. ad Aurinto *Tommasina-Colomba* ved Armao.	Armao Geronima-Vincenzina fu Calogero, moglie di Benedetto Trucchi; con usuf. ad Aurinto *Colomba ved. Armao.*
Cons. 5 %	457887	500 —	Einaudi *Caterina*, fu *Antonio*, ved. Martino, dom. a S. Michele Prazzo (Cuneo).	Einaudi *Maria-Caterina* fu *Giovanni-Antonio* ved. ecc. come contro.
3,50 %	301403	140 —	Sacchi Clementina di Antonio, moglie di De Carolis *Matteo*, dom. a Bereguardo (Pavia) vincolata.	Sacchi Clementina di Antonio, moglie di De Carolis *Giorgio-Carlo-Evaristo-Matteo fu Ottavio* dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 % »	391735 391736	115 — 35 —	Stanzione Camillo, *Carolina* e Iolanda fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Rinandi Gelsomina fu Matteo ved. di Stanzione Francesco, dom. a Fisciano (Salerno) in parti uguali. La seconda rendita è con usufrutto alla madre.	Stanzione Camillo, *Maria-Carolina-Immacolata* e Iolanda fu Francesco, minori ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto alla madre.
Buoni del Tesoro novennali 6ª serie	1389 1390	Cap. 100.000 — 2.000 —	Gioggi *Gabriella-Renata* e *Giorgia* fu Alessandro coeredi indivisi in parti eguali di Gioggi Alessandro quondam Antonio, la prima moglie di Cartoni Guglielmo, la seconda moglie di Cartoni Riccardo, dom. a Roma, vincolate.	Gioggi *Gabriella*, *Renata* e *Giorgio* fu Alessandro, coeredi indivisi ecc. come contro vincolate.
Id. id. 7ª serie	2670	500 —	Intestata come la precedente, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 marzo 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(910)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	711714	De Alessandris Emma fu Alberto - ipotecata . . . . . L.	350 —
»	721746	Pepe Fortunato di Andrea, domic. a Napoli - ipotecata . . »	105 —
» (1902)	36311	Pepe Fortunato di Andrea, domic. a Cripana (Napoli - ipotecata »	14 —
» (1906)	575597	Bello Antonio fu Domenico, domic. a Napoli - ipotecata . . »	535,50
»	575598	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	458,50
»	575599	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	441 —
»	575600	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	486,50

Roma, addì 31 marzo 1933 - Anno XI

Il direttore generale. CIARROCCA.

(1664)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 299.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 305 — Data: 6 agosto 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Baccon Augusto - Introna Silvio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 118 — Rendita: L. 590 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 5 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trento — Intestazione: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trento per conto del comune di Ossana — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni Venezie 3,50 % 3 — Capitale: L. 800, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 17 novembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Argenio Laura di Alfonso — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 225 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1618 — Data: 26 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitorato Debito pubblico — Intestazione: Crel Sofia — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 1473,50 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 396 — Data: 7 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Magnanini Celestina fu Luigi in Taddeini — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 560 — Consolidato: 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 marzo 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(823)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Varianti ai concorsi banditi per posti di vice segretario e di alunno d'ordine nei ruoli dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i decreti Ministeriali in data 22 gennaio 1933-XI, registrati alla Corte dei conti il 28 dello stesso mese, al registro n. 1 e rispettivamente ai fogli nn. 24, 25, con i quali sono stati banditi i seguenti concorsi:

1. Concorso per esami ad 8 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

2. Concorso per esami a 7 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Visto il R. decreto-legge in data 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Ritenuto che, a senso delle disposizioni preliminarmente impartite dalla on. Presidenza del Consiglio dei Ministri con telegramma circolare n. 4598 in data 11 marzo 1933-XI, le norme contenute nel sovra citato R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sono anche applicabili ai concorsi già banditi, purchè non ne derivi intralcio al regolare espletamento dei concorsi medesimi;

Decreta.

Art. 1.

I limiti massimi di età già stabiliti per l'ammissione ai due concorsi banditi con i decreti Ministeriali in data 22 gennaio 1933-XI, di cui alle premesse del presente decreto, sono rispettivamente elevati di quattro anni, intendendosi cumulabili con tale aumento, anche gli altri previsti dalle disposizioni già in vigore a favore degli ex combattenti, degli invalidi e decorati di guerra, degli invalidi per la causa nazionale ed, infine, degli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922.

Art. 2.

Per l'ammissione ai detti concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del 22 gennaio 1933-XI (data dei relativi decreti di bando) rivestivano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Identica agevolazione è concessa a favore del personale non di ruolo il quale, alla stessa data del 22 gennaio 1933-XI, risulti in servizio di impiego civile e con qualunque denominazione, da almeno due anni alla dipendenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili o del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai suddetti concorsi è prorogato a tutto il 20 aprile 1933-XI; restano però ferme le date già fissate antecedentemente per lo svolgimento delle prove scritte relative ai concorsi medesimi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(1723)

Varianti al concorso bandito per due posti di inserviente nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 22 gennaio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 28 dello stesso mese, al registro n. 1, foglio n. 26, col quale è stato bandito un concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Visto il R. decreto-legge in data 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Ritenuto che, a senso delle disposizioni preliminarmente impartite dalla on. Presidenza del Consiglio dei Ministri con telegramma circolare n. 4598 in data 11 marzo 1933-XI, le norme contenute nel sovra citato R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sono anche applicabili ai concorsi già banditi, purchè non ne derivi intralcio al regolare espletamento dei concorsi medesimi;

Decreta:

Art. 1.

I limiti massimi di età, già stabiliti per l'ammissione al concorso bandito col decreto Ministeriale in data 22 gennaio 1933-XI, di cui alle premesse del presente decreto, sono rispettivamente elevati di quattro anni, intendendosi cumulabili, con tale aumento, anche gli altri previsti dalle disposizioni già in vigore a favore degli ex combattenti, degli invalidi e decorati di guerra, degli invalidi per la causa nazionale ed, infine, degli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922.

Art. 2.

Per l'ammissione al detto concorso si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale non di ruolo il quale, alla data del relativo bando (22 gennaio 1933-XI) risulti in servizio d'impiego civile e con qualunque denominazione, da almeno due anni alla dipendenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili o del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso è prorogato a tutto il 20 aprile 1933-XI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 aprile 1933 Anno XI

Il Ministro: CIANO

(1724)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per titoli ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la riduzione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1626, concernente provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.

A tale concorso potranno prendere parte:

a) i maggiori di fanteria e di cavalleria in S. P. E. che non siano compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 49° anno di età;

b) i capitani di fanteria e di cavalleria in S. P. E. nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 46° anno di età.

I capitani anzidetti, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento possono partecipare al concorso di cui trattasi purchè, se giudicati, siano stati dichiarati idonei e non abbiano ancora iniziati o compiuti i prescritti esperimenti.

Possono inoltre partecipare al concorso i capitani di fanteria e cavalleria in S.P.E., che al momento in cui presentano domanda non abbiano compiuto il 46° anno di età e che nominati in S.P.E. dopo il 1916, precedano — per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per altra causa — nel ruolo di appartenenza i pari grado i quali siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S.P.E. nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subito deduzioni di anzianità.

Art. 2.

Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo 1 intendano prendere parte al concorso, dovranno trasmettere al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per via gerarchica, apposita domanda in carta da bollo da L. 5. In tale domanda ciascun concorrente dovrà anche indicare se e quale servizio abbia prestato, in materia affine al servizio di leva, presso i distretti militari o presso i corpi o se abbia mai funzionato quale ufficiale delegato presso il Consiglio di leva, e, in caso affermativo, in quale data e in quale luogo. Nella domanda stessa dovrà pure essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le autorità gerarchiche esprimeranno esplicito parere circa le attitudini del concorrente a disimpegnare le attribuzioni di commissario di leva.

Art. 3.

A corredo delle domande, ed entro il termine fissato per la presentazione delle medesime, dovranno essere prodotti tutti quei documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso, per dimostrare sia il loro grado di cultura generale, sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Le domande che, entro il termine fissato dall'art. 2, non siano state trasmesse corredate di tutti i richiesti documenti, non saranno comunque prese in considerazione.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è così costituita:

Dott. Balboni gr. uff. Adolfo, direttore generale, presidente;
Colonnello di fanteria Della Valle cav. uff. Errico, membro;
» » Stirpe cav. uff. Angelo, membro;
» » Bertinelli cav. uff. Giuseppe, membro;
Tenente colonnello di S. M. Trizio cav. Felice, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Menghini cav. Amerigo, consigliere nel Ministero della guerra.

Art. 5.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta in ventesimi.

Per essere riconosciuti idonei, occorre che i candidati riportino una votazione non inferiore a 12 ventesimi.

Art. 6.

La Commissione formerà una graduatoria, per ordine di punti, degli aspiranti riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

Art. 7.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, e pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 8.

Giusta l'art. 53 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, i vincitori del concorso all'atto dell'assunzione in servizio quali commissari di leva saranno trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Art. 9.

I vincitori del presente concorso saranno nominati commissari di leva con decreto Ministeriale e non saranno assoggettati al periodo di esperimento della durata di un anno, di cui all'art. 11 del R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

Art. 10.

I commissari di leva così nominati avranno il trattamento economico e di pensione previsti dagli articoli 11 e 13 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

Art. 11.

A norma dell'art. 12, ultimo comma, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, i commissari di leva nominati per effetto del presente concorso, saranno classificati nel ruolo, ai soli effetti dei rapporti gerarchici, dopo quelli già esistenti, che avevano, all'atto della loro assunzione in servizio, il loro medesimo grado militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: GAZZERA.

(1722)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.